

L'INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA PER MINORI

N.B. CI E' STATO SEGNALATO DA ALCUNI GENITORI, NOSTRI SOCI, DI SEGNALARE QUESTA OPPORTUNITA' DA LORO OTTENUTA.

Una legge del 1990(vedi nota 1) introduce l'istituto dell'**indennità mensile di frequenza**, concessa ai minori di anni 18 cui sia stata riconosciuta l'invalidità civile.

La concessione è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o diurni, pubblici o privati, purchè convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, e alla frequenza di scuole di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido.

E' incompatibile con ogni forma di ricovero ed è subordinata ad un limite di reddito del minore, se ne possiede.

Per quanto riguarda l'iter da seguire per il riconoscimento dell'invalidità civile da parte delle ASL, tutto il procedimento è stato riordinato con un DPR(vedi nota 2).

Per ottenere il riconoscimento di invalidità civile, occorre recarsi presso la ASL di zona (ufficio invalidi civili) e, utilizzando gli appositi moduli prestampati, presentare domanda.

Alla domanda va allegata la documentazione medica specialistica attestante la diagnosi(cartella clinica o relazioni rilasciate dall'ospedale).

Per i minori, non esiste un limite minimo di età per presentare la domanda, pertanto la ASL deve sempre accettare la domanda. (vedi nota 3).

I tempi di risolvimento della procedura sono stati fissati dal DPR n. 698/94.

Il richiedente viene chiamato a passare una visita medica presso la ASL entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.

L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi. Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro). Entro 180 giorni dalla data di ricezione del verbale si devono concludere le procedure di concessione delle provvidenze riconosciute.

In genere, dopo il ricevimento del verbale, se non si procede al ricorso, il titolare riceve una comunicazione dall'ente preposto al fine di produrre ulteriore documentazione necessaria per la risoluzione della pratica e per l'erogazione della provvidenza.

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda alla ASL, oppure dalla data indicata dalla Commissione sul verbale. L'ente erogatore è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal Codice Civile. Una volta assolta la fase di accertamento dei requisiti sanitari, al richiedente viene inviata dall'ente preposto una comunicazione che contiene, tra l'altro, l'invito a indicare l'Ufficio Postale o bancario presso cui andare a riscuotere la provvidenza e, nel caso di titolare minore, il nome della persona che ritirerà la stessa.

Per gli aspetti sanitari, legati alla valutazione ricevuta, contro i verbali delle Commissioni ASL o delle Commissioni Mediche Periferiche è possibile, entro 60 giorni dalla notifica ricevuta, presentare ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile (Ministero delle Finanze, Direzione Generale SS.VV., via Casilina n. 3, 00182 Roma).Il ricorso viene definito entro 180 giorni. Dopo tale ricorso se non interviene alcuna decisione, il ricorso deve intendersi respinto. A questo punto è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

In questo caso è necessario avere un legale che assista il richiedente e il ricorso è sempre contro il Ministero delle Finanze. Per gli aspetti economici (nel caso, per es., non venga pagata la

provvidenza economica per la quale è riconosciuto il diritto): in questo caso il ricorso va presentato in Prefettura contro il Ministero dell'Interno che deve pronunciarsi entro 120 giorni.

Trascorso tale termine è ammesso il ricorso giurisdizionale sempre contro il Ministero dell'Interno. Laddove il ricorso viene vinto, la provvidenza economica viene pagata a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile (se il ricorso è contro la valutazione della prima istanza).

Durante le varie fasi del ricorso richiesto per ottenere la concessione della indennità di accompagnamento, il titolare dell'indennità di frequenza può comunque percepire (compiuti i necessari adempimenti) tale indennità. Qualora si vinca il ricorso percepirà successivamente la differenza tra le due provvidenze, con gli interessi legali.

In alternativa al ricorso, o nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per "l'aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.

Il richiedente può essere assistito, gratuitamente, in tutti i passaggi di questo complesso iter dai Patronati sindacali.

Nota 1) Legge 11 ottobre 1990, n. 289, " Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla Legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi", pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1990, n. 243.

Nota 2) Decreto Presidente della Repubblica n. 698,21/9/04: "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici".

Nota 3) Sentenza Corte di Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991, in Circolare del Ministero dell'Interno n.3, del 22 gennaio 1992 "Concessione dell'indennità di accompagnamento ai minori di 15 mesi di età", la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 1377, 29 gennaio 2003 ha ribadito tale concetto.